



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

Il Direttore

Area Urbanistica, Copianificazione E Programmazione
Negozziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti E Viterbo

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negozziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale

E p.c. **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti
mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

LORO SEDI

Oggetto: Acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 nelle conferenze di servizi decisorie - Precisazioni in merito all'oggetto della decisione da assumere

Con riferimento alle conferenze di servizi decisorie indette dalle Amministrazioni Comunali, questo Ufficio ha rilevato da parte di alcuni Comuni un frequente ricorso alla conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, su cui ritiene necessario precisare quanto segue.

Premesso che ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 241/1990 "La conferenza di servizi **decisoria** è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici**", e che ai sensi dell'art. 14quater co. 1 "La **determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati**", si ricorda che l'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare preliminarmente un'attenta ed approfondita ricognizione di tutti gli atti di assenso da acquisire per la conclusione positiva del procedimento e pertanto a verificare se l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 sia l'unico atto di assenso necessario.

In caso di approvazione di un'opera pubblica o di autorizzazione di un'opera privata, le normative di settore disciplinano puntualmente il ricorso alla conferenza di servizi.



Nel primo caso, ai sensi dell'art. 27 co. 1 del d.lgs. 50/2016, le procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori prevedono difatti l'attivazione della conferenza (L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990).

Per quanto attiene l'attività del privato, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del DPR 380/2001, anche il procedimento per il rilascio del permesso di costruire prevede il ricorso alla conferenza decisoria (Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) ed al successivo co. 6 viene specificato che qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

Richiamando inoltre l'art. 146 co. 4 del d.lgs. 42/2004 ai sensi del quale "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio", si evidenzia che l'oggetto della decisione da assumere in sede di conferenza di servizi non può essere la mera acquisizione di un parere o atto di assenso, comunque denominato, quale l'autorizzazione paesaggistica, in quanto quest'ultima costituisce atto endoprocedimentale e presupposto alla conclusione positiva del procedimento.

In definitiva, **la conferenza di servizi decisoria** deve avere **ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo**, se opera pubblica, ovvero **il rilascio del permesso di costruire**, se opera privata, e non può essere indetta solamente per l'acquisizione di uno o parte degli atti di assenso necessari e propedeutici all'adozione del provvedimento conclusivo.

Nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica risulti effettivamente l'unico atto di assenso necessario alla conclusione positiva del procedimento, il ricorso alla conferenza di servizi si prefigura solo quando siano coinvolte almeno due Amministrazioni oltre quella comunale, ovvero la Regione competente al rilascio dell'autorizzazione e lo Stato attraverso il Soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l'amministrazione procedente sia anche amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (per es. il Comune in caso di subdelega), si procede in via ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ovvero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017.

IL FUNZIONARIO
ing. Ilaria Scarso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
dott. Luca Ferrara